

COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 29/12/2017

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette, addì VENTINOVE, del mese di DICEMBRE, alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ed in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
CHIONO Giambattistino – Presidente	Sì
CORBO Leonardo - Vice Sindaco	Sì
MARCHETTO Federica - Assessore	Sì
DOGLIO Fabrizio Pietro – Consigliere	No
GRANELLA ROBERTO – Consigliere	Sì
BERTELLA Sara – Consigliere	Sì
POMATTO Ornella Margherita – Consigliere	No
VITTON MEA Daniele – Consigliere	Sì
LUONGO Alessandro – Consigliere	No
VIALE Maurizio Luigi – Consigliere	No
MATTEIS Eugenio – Consigliere	No
Totale presenti	6
Totale assenti	5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor **PUGLIESE Dott. Carmelo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **CHIONO Giambattistino** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE PER ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il comma 169 dell'artico unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 da comma 639 a comma 679 che ha istituito a partire dall'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di tre parti l'IMU (per gli immobili diversi dalla prima casa) per la TARI (la nuova imposta che sostituisce il precedete prelievo tributario sui rifiuti) e la TASI (che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili).

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha apportato significative modifiche nell'ambito del tributo locale IMU, sintetizzate come segue:

- l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
 - o il contratto di comodato sia stato registrato;
 - o il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - o il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011 (IMU) da presentare al Comune;
- l'art. 1, comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare (nella quale non rientra il Comune di Busano) a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori.
 - Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- l'art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Visto l'art. 1, comma 42 della Legge 11.12.2016, n. 232, che attraverso la modifica dell'art. 1 comma 26 della legge 208/2015 (legge stabilità 2016), estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Considerato che la legge di bilancio 2018/2020 in discussione attualmente al Parlamento conferma il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, ad eccezione dell'imposta di soggiorno, di sbarco e della tassa sui rifiuti:

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2014 ad oggetto "Regolamento imposta unica comunale (IUC)" comprendente il vigente regolamento IMU;

Richiamata la deliberazione consiglio comunale n. 2 del 06.03.2017 con cui si approvavano le aliquote IMU per l'anno 2017 e si determinava il valore delle aree edificabili sempre per l'anno 2017.

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018, per effetto delle quali appare opportuno confermare, per l'anno 2018, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

Aliquota ordinaria nella misura del

0,81 per cento

Terreni agricoli

0,81 per cento

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote come a fianco indicate:

1) Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni

di categoria catastale A/1, A/8 e A/9

0,45 per cento

Ritenuto altresì per l'anno 2018:

di confermare la detrazione per "abitazione principale" nella misura di € 200,00, e per le relative pertinenze, esclusivamente per abitazioni Cat. A/1, A/8, A/9 come sopra indicate. La detrazione è rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di confermare i seguenti casi di assimilazione principale previsti nel vigente regolamento IMU:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:

di dare atto che l'art. 1, comma 10, della legge 208 del 28/12/2015 (Legge stabilità 2016) ha rivisto l'applicazione del comodato gratuito di unità abitative come sopra meglio dettagliato;

di dare atto altresì che l'art. 9-bis della L. n. 80/2014 considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

di confermare i seguenti valori medi convenzionali delle aree edificabili, ai fini dell'imposizione dell'IMU:

a) Aree edificabili residenziali

€ 26,00/mq

b) Aree edificabili industriali

€ 20,00/mg

c) Aree edificabili commerciali, artigianali,

€ 26,00/mq

turistiche, ricettive, terziarie

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

Rilevato che l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 stabilisce che l'approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 213/2012;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano il cui esito è il seguente : favorevoli n. 6, contrari /, astenuti / su n. 6 presenti e votanti

DELIBERA

Di confermare ai fini I.M.U. per l'anno 2018 le seguenti aliquote, le detrazioni e i valori medi convenzionali già in vigore nell'anno 2017:

ALIQUOTE

- Aliquota ordinaria nella misura del

0,81 per cento

- Terreni agricoli

0,81 per cento

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote come a fianco indicate:

1) Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni

di categoria catastale A/1, A/8 e A/9

0,45 per cento

DETRAZIONE:

- Abitazione principale solo cat. A/1, A/8 e A/9

€ 200,00

e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7

La detrazione è rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE.

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <u>anziani o disabili</u> che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

COMODATO GRATUITO (art. 1, comma 10, Legge 208 del 28/12/2015 (legge stabilità 2016))

Riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:

- o il contratto di comodato sia stato registrato;
- o il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
- o il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011 (IMU) da presentare al Comune;

IMMOBILI POSSEDUTI DA RESIDENTI AIRE (art. 9-bis L. n. 80/2014)

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

VALORI MEDI CONVENZIONALI AREE EDIFICABILI:

a) Aree edificabili residenziali € 26,00/mq
b) Aree edificabili industriali € 20,00/mq
c) Aree edificabili commerciali, artigianali, turistiche, ricettive, terziarie

Di dare atto che è rispettato il vincolo della sommatoria aliquote IMU + aliquote TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/013 (Legge di stabilità 2014).

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2017.

Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 09.04.2014 tenendo conto delle modifiche apportate da successiva normativa quali la Legge 208/2015.

Di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L.201/2011, copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b. del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze

– Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno come da art. 10 lett. e) della Legge 208/2015. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web del Comune.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

IL SINDACO (F.to: CHIONO Giambattistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to: PUGLIESE Dott. Carmelo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo (art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune 267/2000	
Busano 10/01/2018	IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to PUGLIESE Dott. Carmelo)
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministr	rativo.
Lì	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	(PUGLIESE Dott. Carmelo)
CERTIFICATO DI	I ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:	
È divenuta esecutiva in data 20/01/2018 perché deco X È dichiarata immediatamente eseguibile	rsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
Busano,	
	IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to PUGLIESE Dott. Carmelo)
VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 PARERE TECNICO: FAVOREVOLE	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO